

19/07/2011

*Nella riunione dell'8 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, al fine di rispondere ad eventuali esigenze degli iscritti, non si tenga conto, per tutti coloro che sono sottoposti a procedure di Cassa Integrazione Guadagni per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, del limite previsto ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Documento sulle Anticipazioni, in forza del quale "non saranno prese in considerazione richieste per importi inferiori ad € 2.500,00 al netto della fiscalità", per le anticipazioni relative al 30% senza giustificazione.*

*Tale norma annulla e sostituisce la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2009 in materia*